



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale
DANIELE STIVAL

Venezia, 19 GEN 2015

prot. n. 21567

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
Del Territorio e del Mare
Ufficio legislativo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it
c.a. Prof. Marcello Cecchetti

c, p.c. Al Sig. Ministro dell'Ambiente
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Oggetto: EU PILOT 6955/14/ENVI – Calendari venatori – Rispetto degli articoli 2,5 e 7 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Esercizio poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n 131. Integrazione a nostra nota prot 525869 del 9 dicembre 2014.

Richiamata la nota prot. n. 0025478/GAB del 4 dicembre 2014 trasmessa alla Regione del Veneto a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ufficio Legislativo, avente per oggetto “Caso EU-PILOT 6955/14/ENVI – calendari venatori – Rispetto degli articoli 2, 5 e 7 della Direttiva 2009/14/Ce concernente la conservazione degli uccelli selvatici”;

Richiamata altresì la ns nota di riscontro prot. n. 525869 del 09 dicembre 2014;

Considerata l'assenza, per la specie Cesena (*Turdus pilaris*), di riferimenti tecnico-scientifici univoci che evidenzino, nel loro complesso, la necessità di anticipare, rispetto a quanto disposto dall'art.18 della Legge n.157/92, la data di chiusura dell'arco temporale assentito al prelievo venatorio (si richiama, al riguardo, quanto osservato dall'ISPRA a pag. 105 della pubblicazione “I Tordi in Italia”);

Preso atto della posizione non uniforme della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia di definizione dei calendari venatori regionali, posizione che si connota comunque per un forte richiamo alla definizione dell'applicabilità del richiamato art. 18 della Legge 157/92, posto che la Costituzione italiana riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

assessore regionale
DANIELE STIVAL

117 comma 2 lettera S) e che la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni della Legge 157/92 concernenti la tutela delle specie oggetto di disciplina, con la conseguenza che il rispetto della normativa statale da parte delle Regioni (e della Regione del Veneto in particolare) in fase di predisposizione e approvazione dei calendari venatori fa presumere la coerenza con le normative comunitarie, di cui la Legge 157/92 non può che costituire formale recepimento per lo Stato italiano;

Ritenuto sussistente in capo a codesto Ministero, qualora il Ministero medesimo ritenga che ai calendari venatori regionali applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 18 della legge 157/92, come quello della Regione del Veneto, possa essere addebitato un contrasto con l'art. 7, paragrafo 4 della Direttiva 2009/14/CE, l'onere di promuovere tempestivamente le procedure per la modifica della Legge 157/92 ed in particolare dell'art. 18;

Ritenuti non sussistenti i presupposti previsti dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131 per procedere all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Regione del Veneto;

Tutto ciò premesso

in forza del principio di leale collaborazione fra Enti e Istituzioni, si chiede di essere portati a conoscenza della documentazione già eventualmente trasmessa da codesto spett.le Ministero alla Commissione Europea in risposta alla procedura di cui all'oggetto e degli orientamenti della Commissione medesima in ordine a tutti gli argomenti trattati dalla documentazione a suo tempo inviataci e alla quale abbiamo tempestivamente risposto con nota prot. n. 485.590 del 14 novembre 2014, chiedendo codesto spett.le Ministero di farsi doverosamente carico di tutti i passaggi, a vario titolo necessari, finalizzati ad un'applicazione univoca ed uniforme su tutto il territorio nazionale.

Distinti saluti

Daniele Stival